

SIGEP USA – International Pizza Expo

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

CAPITOLO I

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE
Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE O MANCATA EROGAZIONE DE SERVIZI
Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO
Art. 5 - CESSIONE - REVOCÀ - RIDUZIONE - RECESSO - MANCATA PARTECIPAZIONE

CAPITOLO II

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Art. 2 - TARiffe STANDARD
Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Art. 4 - ELENCO UFFICIALE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE E PIANA GUIDA DIGITALE
Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE
Art. 6 - TESSERE DI INGRESSO
Art. 7 - PARCHEGGI
Art. 8 - RIPROGRAMMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (Svolgimento, Durata e Orari)
Art. 9 - VISITATORI
Art. 10 - PUBBLICITA'
Art. 11 - VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 12 - ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO
Art. 13 - CONVEgni, CONCORSI, INCONTRI CON BUYER SELEZIONATI
Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI

CAPITOLO III

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLE GENERICHE

Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE
Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DIGITALE
Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE
Art. 4 - RECLAMI
Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO
Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Art. 8 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE [21/02/19]

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FISICA E VIRTUALE

Art 1 - REGOLE PER L'ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA WEB
Art. 2 - NORME DI SICUREZZA
Art. 3 - CHIUSURA PIATTAFORMA E TRATTAMENTO MATERIALI MULTIMEDIALI
Art. 4- GARANZIE, RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE, SITI TERZI
Art. 5- COLLEGAMENTO A SITI DI TERZI
Art. 6 - RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE
Art. 7 LIBERATORIA MATERIALI MULTIMEDIALI AI SENSI DI LEGGE

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE SIGEP USA 2026

CAPITOLO I - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_SIU26

Art. 1 - ORGANIZZATORI - LUOGO E DATE

È organizzata presso Las Vegas Convention Center da Emerald, Italian Exhibition Group ("IEG") in collaborazione con International Pizza Expo 2026 sarà l'unico ed esclusivo organizzatore del SIGEP USA PAVILION, con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 52.214.897 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, di seguito più brevemente chiamato Organizzatore, la Manifestazione fieristica denominata: "SIGEP USA PAVILION" di seguito più brevemente chiamata Manifestazione. L'evento si svolgerà dal 24 al 26 Marzo 2026.

Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

2.1 COMUNICAZIONE SCRITTA – regole per i contraenti

Le aziende che intendono aderire alla Manifestazione possono farne richiesta inviando la seguente documentazione:

2.1.1 Richiesta di adesione con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le richieste di adesione incomplete.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere particolari, ulteriori richieste del contraente inserite nel campo "Note".

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore di non accettare la richiesta in presenza di sospesi amministrativi.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il contraente dichiara a Italian Exhibition Group Spa di valutare la proposta di partecipazione che gli verrà inviata nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il contraente si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

2.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

2.2.1 REGOLE PARTECIPANTI

L'accoglimento della richiesta di adesione verrà comunicato al contraente, tramite un apposito documento denominato "proposta di partecipazione", unitamente all'indicazione dello spazio assegnato.

Tale proposta, una volta sottoscritta e trasmessa all'Organizzatore tramite email a expo@legexpo.it entro i termini indicati nella stessa, costituisce contratto ufficiale di partecipazione.

Si precisa che con l'invio della proposta di partecipazione è obbligatorio provvedere contestualmente al pagamento dell'anticipo

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il partecipante dichiara a Italian Exhibition Group Spa di partecipare alla Manifestazione, nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

2.2.2 REGOLE PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE

per i partecipanti in cambi merce sono obbligatori i seguenti passaggi:

– inviare via mail a expo@legexpo.it l'apposito modulo inviato dall'Organizzatore regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione;

– emettere fattura in cambio merce nei termini e per gli importi previsti nel contratto in cambio merce, intestata a Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore non stipulare accordi in cambio merce in presenza di sospesi amministrativi.

2.2.3 PARTECIPAZIONE FULL DIGITAL

La partecipazione alla manifestazione in forma full digital, ai sensi dell'articolo 5 del cap.2 lettera C, verrà contrattualizzata attraverso separata proposta di partecipazione.

Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE O MANCATA EROGAZIONE DEI SERVIZI

3.1 REQUISITI DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di adesione nei seguenti casi:

3.1.1 Presentazione di una richiesta di adesione non regolarmente compilata e non debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante.

3.1.2 Rifiuto da parte del contraente delle condizioni tariffarie e delle formule espositive prestabilite come riportate al Capitolo II Art. 2

3.1.3 L'Organizzatore, inoltre, ha la facoltà di non accettare la richiesta di adesione per ragioni organizzative di particolare rilievo, fra cui il caso di richieste che presentano merceologie non attinenti a quelle oggetto della manifestazione.

3.1.4 In caso di inosservanza o non efficacia attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III Art. 8.

Nei casi di cui ai punti 3.1.1, 2, 3, 4 al contraente verrà restituito l'anticipo eventualmente versato.

3.2 RECESSO ORGANIZZATORE

Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di recedere dalla proposta di partecipazione controfirmata qualora:

3.2.1 Non sia inviata all'Organizzatore nei termini previsti nella proposta di partecipazione stessa;

3.2.2 L'azienda non abbia versato l'anticipo indicato né nei termini previsti dalla richiesta di adesione né al momento dell'invio della proposta controfirmata

3.2.3 Vi siano ragioni organizzative di particolare rilievo.

Nei casi di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.3 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato come anticipo. Null'altro sarà dovuto in conseguenza del recesso e l'Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l'area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

3.3 RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

3.3.1 Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere

la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

3.3.2. Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata ai sensi dell'art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Partecipante nelle seguenti alternative ipotesi:

- gli amministratori o i soci amministratori, ovvero l'imprenditore individuale, ecc. subiscono condanne penali in primo grado e sempreché gli stessi non vengano sostituiti entro e non oltre 15 giorni dalla condanna medesima. Spetterà al partecipante dimostrare la sostituzione nel predetto termine;
- il partecipante non risponde entro e non oltre 48 ore al recap telefonico o via email di IEG, in merito alla partecipazione espositiva;

Nei casi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato. Null'altro sarà dovuto in conseguenza della risoluzione e l'Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l'area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

3.4 VERSAMENTO SALDO

In mancanza del versamento del saldo entro i termini previsti al Capitolo II art. 3, l'Organizzatore si riserva la facoltà di cui ai pt.3.4.1 e 3.4.2:

3.4.1 Non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante, né ad eventuali allestitori da questa incaricati. Nel caso di area prealisticata fornita dall'Organizzatore e/o altre società del gruppo IEG, non personalizzare lo stand con i segni distintivi del partecipante.

3.4.2 Non erogare i servizi tecnici richiesti;

3.5 SOSPESI AMMINISTRATIVI

Si precisa che nel caso di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti con il gruppo Italian Exhibition Group o nel caso in cui si ravvisi in capo all'azienda una situazione di evidente stato di insolvenza, l'Organizzatore si riserva Le seguenti facoltà:

3.5.1 Non accettare la richiesta di adesione;

3.5.2 Non accettare successivamente la proposta di partecipazione controfirmata;

3.5.3 Non dare esecuzione ai rapporti in cambio merce;

3.5.4 Non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

Nelle ipotesi sub 3.4 e sub 3.5 nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà dovuto all'azienda e l'Organizzatore avrà titolo di trattenere a parziale o totale compensazione delle pendenze, quanto eventualmente già versato per la partecipazione alla Manifestazione.

3.6 COMUNICAZIONE

In tutti i casi sopra elencati l'Organizzatore provvederà comunque a dare adeguata comunicazione scritta.

Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO

4.1 LAYOUT GENERALE

Gli spazi espositivi possono essere ricavati, a discrezione ed a insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse dai padiglioni.

Per esigenze di layout di Manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni, senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla il Partecipante possa eccepire al riguardo.

4.2 ASSEGNAZIONE SPAZIO

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della "richiesta di adesione", della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal Contraente.

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla proposta ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

4.3 MODIFICA, RIDUZIONE SOSTITUZIONE SPAZIO

Anche in caso di accettazione della proposta controfirmata, l'Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della Manifestazione.

Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze pianimetriche della Manifestazione lo richiedano.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante avrà diritto solo ed esclusivamente alla eventuale restituzione di un importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di quota di partecipazione e l'effettivo costo dello spazio assegnatogli.

Art. 5 - CESSIONE- REVOCÀ - RIDUZIONE - RECESSO - MANCATA PARTECIPAZIONE

5.1 CESSIONE

E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore.

5.2 REVOCÀ

Il Contraente che, dopo aver presentato la richiesta di adesione, intenda revocare la stessa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta. In tal caso verrà restituito l'anticipo eventualmente già corrisposto.

5.3 RIDUZIONE

Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richieda una riduzione dello spazio assegnato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

In tal caso l'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:

5.3.1 Ridurre la metratura, mantenendo la posizione assegnata e ritenendo liberamente commercializzabile la porzione eccedente;

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE SIGEP USA 2026

CAPITOLO I - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_SIU26

5.3.2 Assegnare un nuovo spazio compatibile con il layout espositivo, ritenendo liberamente commercializzabile quello precedentemente contrattualizzato.
Nei suddetti casi l'importo da corrispondere sarà riparametrato in base alla nuova metratura o alla nuova posizione assegnata.

5.4 RECESSO

Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, non intenda intervenire alla Manifestazione, (ivi comprese le forme di partecipazione con la formula full digital), dovrà dare comunicazione di recesso all'Organizzatore, sempre in forma scritta e motivandone le ragioni.

Tutti i pagamenti non sono rimborsabili se un Espositore annulla, si ritira o non è presente dopo la data del 24 gennaio 2026

Il recesso comporterà il pagamento di specifiche penali (fatti salvi i maggiori danni) e precisamente:

5.4.1 Se il recesso scritto perverrà entro e non oltre il 23 gennaio 2026, la penale sarà pari ad una somma corrispondente alla quota di iscrizione

L'importo delle penali come sopra determinate al punto 5.4.1 verrà trattenuto dall'anticipo versato, precisando che in caso di incipienza o in caso di mancato versamento dell'anticipo stesso, la differenza o l'intero importo dovuto dovranno essere versati entro 30 giorni dalla data di ricezione del recesso.

L'eventuale eccedenza dell'anticipo versato verrà restituita dall'Organizzatore.

5.4.2 Se il recesso perverrà a partire dal 24 gennaio 2026, la penale sarà pari ad una somma corrispondente l'intero importo così come quantificato nella proposta di partecipazione controfirmata per accettazione

5.4.3 Nel caso di proposte di partecipazione controfirmate per accettazione e pervenute all'Organizzatore a partire dal 25 gennaio 2026, l'eventuale recesso comporterà l'applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente all'intero importo ivi quantificato.

Le somme indicate a titolo di penale alle precedenti 5.4.2 e 5.4.3 dovranno essere corrisposte per intero al momento del ricevimento della relativa fattura.

5.5 MANCATA PARTECIPAZIONE

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto e, fatti salvi i maggiori danni, saranno tenuti a corrispondere a titolo di penale, laddove non vi abbiano già provveduto, una somma pari all'intero canone di partecipazione; in tale ipotesi l'Organizzatore avrà inoltre facoltà di utilizzare la suddetta area anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

5.6 RECESSO CAMBI MERCE

Per i partecipanti in cambio merce in caso di recesso si applicheranno le condizioni contrattualmente concordate.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE SIGEP USA 2026

CAPITOLO II - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_SIU26

Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare:

- 1.1 le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di aziende estere.
- 1.2 le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.

1.3 In merito ai punti 1.1 e 1.2 si precisa che:

- 1.3.1 È fatto obbligo di esporre e commercializzare solo ed esclusivamente prodotti, macchinari e attrezzature nuove ovvero non precedentemente utilizzati a scopo commerciale da altri gestori/esercenti/pubblici esercizi. Si specifica inoltre che è consentita l'esposizione di ricambi e componenti esclusivamente originali, ovvero prodotti e commercializzati dall'azienda produttrice del macchinario stesso.
 - 1.3.2 I prodotti, macchinari e servizi presentati nel corso della Manifestazione, siano essi di proprietà delle aziende partecipanti, delle eventuali aziende da esse rappresentate o ospitate, devono comunque attenersi al repertorio merceologico della Manifestazione.
 - 1.3.3 I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare nella sezione apposita all'interno dell'Area Riservata l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali si ripromettono di esporre. Nel caso di ditte rappresentate è espressamente esclusa la presenza fisica di personale della ditta rappresentata. Qualora l'Organizzatore riscontri la presenza fisica del suddetto personale, la ditta indicata come rappresentata nell'elenco verrà considerata a tutti gli effetti come azienda ospitata, con conseguente pagamento della somma prevista all'art. 2 Cap. II.
- L'Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto.

Qualora venga riscontrata la violazione dei punti 1.3.1, 1.3.2, e 1.3.3 l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ogni responsabilità in conseguenza di ciò, nei confronti delle aziende ospitate e/o in collettiva sarà da intendersi a totale carico dell'azienda ospitante e/o ente promotore della collettività.

Art. 2 - TARIFFE STANDARD

Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità.

Il canone di partecipazione è (stand da 9,29mq):

prezzo di vendita a stand	€ 5.465
quota obbligatoria lead scan:	€ 463
Maggiorazione angolo	€ 365

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 PAGAMENTO AREA ESPOSITIVA

Il versamento dell'anticipo e successivo saldo per l'importo indicato sulla proposta di partecipazione controfirmata dovrà essere effettuato tramite:
bonifico bancario intestato a Italian Exhibition Group S.p.A.

Coord. Bancarie: BPER

Indirizzo: Via Caduti di Marzabotto, 47 - 47922 RIMINI (RN)

Codice IBAN: IT 28 N 05387 24202 000002218121

Codice BIC/SWIFT: BPMO IT 22

indicando nel versamento la causale "ANTICIPO (o saldo) SIGEP USA 2026" e nome azienda partecipante ed eventuale CODICE ANAGRAFICO COMMERCIALE ESPOSITORE indicato nella domanda di partecipazione inviata da Italian Exhibition Group S.p.A.

Al ricevimento dell'anticipo verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato. L'anticipo, qualora non già corrisposto nei termini indicati nella richiesta di adesione (laddove previsto), dovrà essere versato contestualmente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata.

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 23 GENNAIO 2026.

Il mancato versamento del saldo comporta quanto previsto nel capitolo I all'Art. 3.4.

3.2 PAGAMENTO SERVIZI TECNICI

Il pagamento dei servizi tecnici già ricompresi all'interno della proposta di partecipazione, dovrà essere effettuato negli stessi termini e modalità previsti per l'area espositiva al punto 3.1.

Il pagamento dei servizi supplementari richiesti successivamente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata e di qualunque spesa che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno di Manifestazione tramite pagamento online con carta di credito nella sezione servizi amministrativi presente in area Riservata, oppure tramite bonifico bancario (per coordinate vedere le indicazioni al punto 3.1 del presente articolo), oppure presso lo sportello cassa presente nel quartiere fieristico.

Si rende noto che il personale incaricato da Italian Exhibition Group Spa di consegnare le fatture relative ai servizi presso gli stand, non è in alcun modo autorizzato a richiedere e a ricevere pagamenti in contanti da parte dei Partecipanti.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti da eventuali Aziende Rappresentate e/o Ospitate presso stand di altri Partecipanti, sarà tenuto nei confronti dell'Organizzatore, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'azienda rappresentata e/o ospitata, l'Azienda Partecipante titolare dello stand che dovrà procedere al pagamento negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 4 - ELENCO UFFICIALE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA DIGITALE

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvede alla diffusione dell'elenco ufficiale dei Partecipanti alla Manifestazione tramite il sito di manifestazione www.sigep.it/lt/network/sigep-usa.

Possono essere presenti diversi formati (digitali, app, su carta, etc...): le modalità e i formati saranno adeguatamente comunicati ai partecipanti nei mesi precedenti la Manifestazione.

I partecipanti potranno comunicare i loro dati tramite la sub directory "Catalogo" presente in Area Riservata Espositori, per la quale, una volta confermata la partecipazione, riceveranno adeguata comunicazione.

La sezione sarà accessibile al partecipante dopo la sottoscrizione della proposta di partecipazione e rimarrà modificabile fino alla manifestazione.

Alcune delle sezioni potrebbero essere a pagamento: in tal caso gli importi saranno chiaramente espressi nell'intestazione della sezione.

I dati comunicati tramite la sub directory "Catalogo" verranno utilizzati anche per l'inserimento delle aziende all'interno della pianta guida.

In caso di mancato accesso da parte del Partecipante alla sezione "Catalogo" o di mancato aggiornamento dei dati in tale sezione entro il 5 Dicembre 2025, l'Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di eventuali aziende rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica relativa ad edizioni precedenti, addebitando automaticamente l'importo dovuto per esse (€ 250,00 cadauna) e quello dovuto per eventuali altre sezioni a pagamento in cui i dati sono stati registrati.

In tale ipotesi il Partecipante si assume ogni onere e responsabilità per eventuali danni nei riguardi delle eventuali aziende non più rappresentate nell'edizione in corso con totale esonero in capo ad Italian Exhibition Group Spa.

Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati inseriti nella sezione "Catalogo" esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci e/o lesive dell'altrui immagine, reputazione e/o degli altri diritti personali, di privativa e/o di riservatezza.

Il partecipante inoltre dichiara di manlevare Italian Exhibition Group Spa da ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

L'elenco ufficiale dei Partecipanti è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

A - Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche indipendente dalle cause di forza maggiore, non possa avere luogo, la richiesta di adesione perderà ogni effetto e la proposta di partecipazione controfirmata s'intenderà automaticamente risolta; in tale ipotesi l'Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati, fermo restando quanto previsto alla lettera C.

B - Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:

- 5.1 se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;
- 5.2 in ogni diversa ipotesi, l'Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento.

In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti, penali o indennizzi di sorta.

C - Qualora per cause di forza maggiore l'evento non potesse svolgersi, totalmente o parzialmente in presenza, IEG compirà ogni sforzo per proporre soluzioni alternative alla partecipazione fisica, ivi compresa la modalità di svolgimento tramite la piattaforma VIRTUALE (di cui al Capitolo IV).

Nel caso di manifestazione full digital, il partecipante sarà libero di aderire o meno come indicato al cap.1 art. 2.2.3, previa notifica scritta da parte dell'organizzatore del cambio di format e delle opportunità inerenti la manifestazione full digital.

Art. 6 - TESSERE DI INGRESSO

l'Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati. Tali badge saranno disponibili nell'Area riservata solo dopo che il partecipante abbia saldato quanto dovuto per la partecipazione.

Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento o dimenticanza dello stesso, l'Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale, se non tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal Partecipante.

Le tessere d'ingresso sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.

Art. 7 - PARCHEGGI

Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per i partecipanti. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto e-commerce dell'area riservata fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della Manifestazione.

Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione.

Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE.

Art. 8 - RIPROGRAMMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (SVOGLIMENTO, DURATA E ORARI)

L'Organizzatore avrà facoltà di riprogrammare l'edizione di riferimento della manifestazione, anticipando o posticipando motivatamente le date di svolgimento della stessa (comprese le fasi di allestimento e disallestimento) ad altro periodo dell'anno. Il Partecipante riceverà, quindi, le indicazioni tecniche inerenti le nuove date della manifestazione cui è tenuto a partecipare a meno che, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organizzatore, il Partecipante comunichi per iscritto all'Organizzatore che non intende partecipare.

In tal caso l'iscrizione alla manifestazione sarà valida per l'edizione successiva e le relative somme già versate o dovute verranno imputate come acconto per la suddetta edizione. L'Organizzatore sarà legittimato a richiedere e/o a trattenere definitivamente tali somme in caso di mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, all'edizione successiva.

L'Organizzatore ha, altresì, la facoltà di modificare la durata e l'orario di apertura e chiusura della manifestazione, senza che nulla a un nessun titolo, nemmeno a titolo di indennizzo e/o rimborso spese sia dovuto da IEG. Con riferimento all'orario, si specifica che il partecipante può accedere al Quartiere Fieristico due ore e mezza prima dell'apertura e deve abbandonare i locali alla chiusura programmata, salvo previa autorizzazione dell'Organizzatore al prolungamento della permanenza.

Art. 9 - VISITATORI

P. +39 0541 744111
F. +39 0541 744200
info@iegexpo.it

Cap. Soc. € 52.214.897 i.v.
Registro Imprese Rimini e
C.F./P.I. 00139440408

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE SIGEP USA 2026

CAPITOLO II - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_SIU26

La Manifestazione è riservata agli operatori professionali che possono accedere alla stessa gratuitamente se in possesso di biglietto-invito inviato dalle aziende partecipanti. Ogni operatore dovrà comprovare l'appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita o altro documento attestante la propria attività.

E' severamente vietato alle aziende partecipanti fornire biglietti invito a visitatori non operatori del settore ed alle scolaresche.

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, corpi contundenti, utensili da lavoro, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari e sostanze chimiche tossiche. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile di Italian Exhibition Group.

Per ulteriori informazioni sulla biglietteria, modalità di accesso dei visitatori, invito di classi di studenti ed altro, si rimanda alla consultazione del regolamento visitatori disponibile su www.sigep.it/it/network/sigep-usa.

Art.10 - VENDITA AL DETTAGLIO

Salvo previa approvazione scritta da parte di Emerald, le vendite sono severamente vietate durante l'Evento: (a) qualsiasi vendita al dettaglio, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le vendite al dettaglio in violazione delle normative fiscali sulle vendite al dettaglio del luogo in cui si svolge l'Evento; (b) qualsiasi vendita in cui la merce esposta cambia proprietario durante l'Evento; e (c) qualsiasi vendita diretta dal Partner dell'Evento al consumatore. L'Evento è strettamente interaziendale. L'uso di telecamere e videocamere nell'area espositiva è severamente vietato senza il previo consenso scritto di Emerald.

Art.11 - ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO

Nel caso in cui il Partecipante voglia realizzare un evento / esercitazione / dimostrazione / prova pratica/ prova attrezzi/materiali, ecc. all'interno delle proprie aree e/o sui palchi e/o nelle aree destinate, sia di natura promozionale, di coinvolgimento del pubblico, commerciale che dimostrativo, lo stesso si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, ivi comprendendo i danni eventualmente derivanti a propri collaboratori, pubblico partecipante e terzi in genere (inclusi dipendenti dell'Organizzatore), in conseguenza dell'attività svolta o di difetti dei macchinari/attrezzi/materiali messi a disposizione, con totale esonero di ogni e qualsiasi responsabilità in capo all'Organizzatore.

A tal fine il Partecipante manleva espressamente l'Organizzatore da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria da chiunque presentata per tali attività (evento / esercitazione / dimostrazione / prova pratica/ prova materiali, ecc.). Spetterà al Partecipante l'ideazione e la realizzazione a propria cura e spese dell'evento / esercitazione /

dimostrazione / prova pratica / prova delle attrezzature/materiali, ecc. inclusa la valutazione dei rischi specifici relativi all'evento medesimo.

È vietata la realizzazione di eventi a titolo oneroso, salvo approvazione scritta dell'Organizzazione.

Art. 12 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYER SELEZIONATI

12.1 EVENTI

Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi, incontri con buyer selezionati ed eventi.

12.2 BUSINESS MEETING

Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero di Italian Exhibition Group S.p.A.

Art. 13 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI

Le quantità di alcolici, bevande, prodotti alimentari e/o dietetici e/o integratori somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovranno quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.

Italian Exhibition Group non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dalle Autorità preposte, vengano accertate violazioni delle suddette normative; ogni onere, conseguenza e sanzione sarà a totale carico del Partecipante che pure sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione. Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazioni mendaci nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, manlevando totalmente Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell'azienda partecipante.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza ai visitatori e al proprio personale, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE SIGEP USA 2026

CAPITOLO III - REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLE GENERALI

cod. rif: RGI_SIU26

Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati.

1.1 Il Partner dell'Evento dovrà, a proprie spese, garantire e mantenere per tutta la durata del presente Contratto, compresi i giorni di arrivo e partenza dall'Evento, la seguente assicurazione con compagnie assicurative terze responsabili (con una valutazione A.M. Best di almeno A-VII per i Partner dell'Evento assicurati con una compagnia assicurativa nazionale e con una compagnia approvata in anticipo da Emerald per i Partner dell'Evento assicurati con una compagnia assicurativa internazionale):

(a) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per un importo pari a quello richiesto dalla legge applicabile (per i partner di eventi nazionali); (b) Assicurazione di responsabilità civile generale completa ("CGL") con limiti non inferiori a \$ 1.000.000 per evento, \$ 2.000.000 in totale, limite unico combinato per lesioni personali e danni alla proprietà di ampia portata, inclusa la copertura per lesioni personali, la copertura per responsabilità contrattuale in relazione al presente Contratto e la copertura per la gestione di apparecchiature mobili, locali, prodotti/operazioni complete, responsabilità per alcolici (se applicabile) e copertura di responsabilità civile per danni personali/pubblicitari; (c) Assicurazione di responsabilità civile automobilistica con limiti non inferiori a \$ 1.000.000 per evento, limite unico combinato per lesioni personali e danni alla proprietà, inclusa la copertura per veicoli di proprietà, non di proprietà e noleggiate, compresi gli operatori di carico e scarico (se applicabile); (d) Assicurazione di responsabilità civile generale, con limiti di almeno \$ 1.000.000 per evento e in totale; e (e) Assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro/responsabilità civile provvisoria con limiti di almeno \$ 500.000 per evento. Le polizze assicurative CGL e Automobile (a) indicheranno come assicurati aggiuntivi Emerald, Facility e ciascuna delle loro controllate, affiliate, funzionari, amministratori, dipendenti, agenti e rappresentanti e (b) saranno prioritarie rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile di Event Partner e/o Emerald o Facility e saranno stipulate sulla base di un evento. Le polizze "claims made" non sono accettabili e non costituiscono adempimento degli obblighi di Event Partner ai sensi del presente paragrafo. La copertura fornita all'assicurato aggiuntivo non sarà limitata alla negligenza di Event Partner. La compagnia assicurativa non avrà alcun diritto di risarcimento o surrogazione nei confronti di alcun assicurato aggiuntivo.

1.2 Copie dei certificati di assicurazione, ritenuti soddisfacenti da Emerald, dovranno essere fornite a Emerald almeno trenta (30) giorni prima dell'Evento. Al Partner dell'Evento non potrà essere consentito l'accesso alla Struttura fino a quando tali requisiti non saranno stati soddisfatti. Le copie certificate dei certificati di assicurazione dovranno specificare che, qualora una qualsiasi delle polizze sopra descritte venga annullata prima della sua scadenza, Emerald ne riceverà comunicazione in conformità con le disposizioni della polizza.

1.3 Nella misura in cui al Partner dell'Evento è espressamente consentito di ingaggiare i propri appaltatori, il Partner dell'Evento dovrà garantire che tutti gli appaltatori coinvolti in relazione all'Evento rispettino i requisiti assicurativi specificati nella presente Sezione 11. Senza limitazioni a quanto precede, Emerald avrà il diritto, su richiesta, di ispezionare le polizze assicurative di tale appaltatore che attestino la conformità ai requisiti assicurativi qui stabiliti.

Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DIGITALE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell'ingegno, diritti d'autore, inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti.

Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di "SIGEP USA" con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. È proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 4 - RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto.

Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della Manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate nella sezione Documenti tecnici all'interno dell'area riservata, facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento Generale di Manifestazione da parte dei Partecipanti e/o dei loro collaboratori l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO

Italian Exhibition Group si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, video, disegno e altro sia del complesso fieristico sia dei singoli stand. All'interno dei padiglioni possono operare solo i fotografi/videomaker autorizzati da Italian Exhibition Group.

Tali fotografi/videomaker provvederanno a raccogliere e trattare immagini fotografiche video e/o interviste relative anche a prodotti, macchinari, materiali esposti e/o materiale autoriale di cui sia proprietario e/o produttore e/o licenziatario il partecipante, per esclusive finalità divulgative o di comunicazione aziendale, pubblicitarie e promozionali, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante diffusione su quotidiani, periodici, televisioni, manifesti, opuscoli informativi e/o illustrativi, newsletter, sito internet – quale ad esempio il sito www.iegexpo.it ed i siti ad esso collegati - profili social network (facebook, twitter, whatsapp, youtube, vimeo, e simili) su e-book (digital publishing), pubblicazioni cartacee (catalogo di mostra, Trendbook, ect...) in genere (elenco esemplificativo e non esaustivo).

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il partecipante esprime specifico consenso a dette riprese ed al loro utilizzo come sopra indicato, senza pretendere alcun indennizzo economico. Nel caso in cui il partecipante non intenda autorizzare le riprese foto/video di cui sopra dovrà comunicarlo al fotografo/videomaker, prima dell'effettuazione delle stesse.

Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Con la presentazione della richiesta di adesione e/o della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmate, l'azienda:

7.1 Accetta, incondizionatamente, le norme del presente Regolamento e del Regolamento tecnico di Quartiere;

7.2 Si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri allestitori/fornitori il Regolamento Tecnico di Quartiere sempre visibile sul sito di manifestazione e parte integrante della richiesta di adesione e della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmata.

7.3 Riconosce la lingua italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) quale lingua ufficiale di tutta la documentazione inerente l'adesione/partecipazione alla Manifestazione e l'applicabilità della legge italiana;

7.4 Riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Rimini. Dove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia ai partecipanti in cambio merce.

Art 8 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE

Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo www.iegexpo.it.

Il contraente/partecipante dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Italian Exhibition Group e i principi della sopra richiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.